

CHIARIMENTO 3

a) L'art. 3 "Oggetto dell'appalto e importo" del disciplinare di gara indica il "compenso relativo alle attività di supporto alle fasi di riscossione coattiva nella misura fissa del 5%";

L'art. 1.5 "Importo dell'appalto" del capitolato speciale d'appalto specifica il "compenso relativo alle attività di supporto alle fasi di riscossione coattiva nella misura fissa del 3%".

Riscontrata tale discordanza, lo scrivente operatore economico chiede che la S.A. possa specificare la percentuale precisa dell'aggio così che possa essere presa in considerazione dallo scrivente e conoscere alla quale dovrà attenersi per la formulazione della propria offerta.

In merito alla discordanza emersa tra l'art. 3 del disciplinare di gara e l'art. 1.5 del capitolato speciale d'appalto è da considerarsi, come percentuale dell'aggio relativa alla riscossione coattiva, quella del 3% così come da capitolato speciale d'appalto.

b) Il capo titolato "Supporto all'amministrazione della riscossione coattiva" di cui all'art. 1.4 "Descrizione della prestazione" del capitolato speciale d'appalto, prevede, quale costo che l'aggiudicatario dovrà sostenere anticipatamente per conto dell'Ente ed inerente le spese di notifica degli atti, un importo massimo di € 7,00 per atto.

A tal proposito si precisa che a seguito delle modifiche normative intervenute al riguardo, le tariffe dell'atto giudiziario hanno subito un aumento (pari a 2,70 €). Pertanto, l'importo complessivo dovuto per la spedizione per gli invii fino a 20 grammi varia, a partire dal 10.06.p.v., da € 6,80 a € 9,50. In aggiunta, sarebbe opportuno, che la S. A. consideri la possibilità, eventuale, che detta somma possa subire ulteriori variazioni nel corso dello svolgimento della prestazione per la quale viene indetta la gara in oggetto; in disparte al riguardo le prestazioni ordinarie di legge. Di conseguenza l'importo da Voi indicato non può essere considerato quale importo massimo delle suddette spese.

L'importo da considerarsi come importo massimo relativo alle spese di notifica sarà adeguato in casi di modifiche normative che comportino costi diversi.

San Marzano sul Sarno, 13/06/2019

Dott. Alessandro Coppola

